



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO
DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE
N. 240/2010**

**Emanato con D.R. 350 del 1° aprile 2025
In vigore dal 1° aprile 2025**

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei/delle Ricercatori/Ricercatrici (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11/03/2005) e della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e definisce le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai/alles Ricercatori/Ricercatrici a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2
Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Torino ed il/la Ricercatore/ Ricercatrice a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Il Politecnico di Torino provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi di infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 3
Tipologie contrattuali

1. Il Politecnico di Torino, ai sensi dell'art. 24 – comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240 vigente al 29/06/2022, sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 18 – comma 2 della Legge 30.12.2010, n. 240, può attivare le seguenti due tipologie di contratti di diritto privato di lavoro subordinato:
 - a) contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata, sulla base della procedura di cui al D.M. n. 242 del 24/05/2011, da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse per effetto di preventivi accordi di programma tra Atenei di cui all'art. 7 della Legge n. 240/10;
 - b) contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, di durata triennale non rinnovabile, riservati alle persone candidate che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - b.1 aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240,
 - b.2 aver usufruito per almeno 3 anni di contratti di cui alla lettera a),
 - b.3 aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri,
 - b.4 aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui ai punti b.2, b.3 e b.4, ancorché singolarmente inferiori a 3 anni, sono cumulabili.

Il Politecnico di Torino nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e delle disponibilità di bilancio, valuta, nel terzo anno la persona titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato o di Professoressa Associata, secondo le procedure dello specifico Regolamento di Ateneo.

L'Ateneo, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di Professore Associato o di Professoressa Associata, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui all'art. 24, comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza della persona titolare del contratto.

Art. 4 Copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e della programmazione triennale del fabbisogno di personale le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere avviate su proposta del Dipartimento o per delibera diretta del Consiglio di Amministrazione.
2. La programmazione triennale di cui al comma 1 deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, nonché, nel caso di contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24 comma 5.
3. Nell'ambito della programmazione del personale è possibile, altresì, attivare i contratti nell'ambito di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati. In tal caso la copertura finanziaria deve essere:
 - di importo e durata non inferiore a quella del contratto, nel caso di contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - di importo non inferiore al costo quindicennale, per i contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.

Art. 5 Procedura per l'attivazione dei contratti

1. La delibera di attivazione dei contratti è adottata a maggioranza assoluta delle persone componenti il Consiglio di Dipartimento e dovrà indicare:
 - a) la tipologia di contratto di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - b) il Gruppo Scientifico-Disciplinare ed un eventuale profilo esclusivamente tramite individuazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari ovvero tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) la sede di svolgimento dell'attività;
 - d) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - e) le attività oggetto del contratto e l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti alla persona titolare del contratto, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sull'attività didattica dei Ricercatori a tempo determinato e conformemente al comma 4, art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - f) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o dei progetti/programmi) di ricerca;

g) la copertura finanziaria, comprensiva delle trattenute lorde a carico della persona dipendente e gli oneri a carico dell'Ente.

Nel caso di attivazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione la delibera dovrà essere adottata a maggioranza assoluta e dovrà indicare le voci sopra riportate, oltre al Dipartimento di afferenza della persona titolare del contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), le proposte di proroga degli stessi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Bando di selezione

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando è aperto per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Per le sole procedure di reclutamento delle persone titolari del contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), il bando è aperto per almeno 15 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 5 comma 1:
 - a) il Dipartimento di afferenza;
 - b) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascuna persona candidata può presentare e gli eventuali archi temporali di riferimento;
 - d) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'ulteriore lingua straniera;
 - e) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - f) modalità e tempi per la presentazione per via telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7 Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante alle persone destinatarie dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 è pari a quello iniziale spettante al/alla Ricercatore/Ricercatrice confermato/a a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante alle persone destinatarie dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 è pari a quello iniziale spettante al/alla Ricercatore/Ricercatrice confermato/a a seconda del regime di impegno elevato del 20%, fatte salve specifiche disposizioni normative e/o programmi ministeriali.

Art. 8 Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammesse a partecipare alle selezioni le persone candidate, anche cittadine di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero.

2. Non sono ammessi/e alle selezioni:

- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore o una Professoressa appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o una persona componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- I Professori e le Professoresse di prima e seconda fascia e i Ricercatori e le Ricercatrici già assunti/e a tempo indeterminato, ancorché cessati/e dal servizio;
- coloro che sono stati/e titolari di contratti in qualità di Assegnista di Ricerca e di Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso il Politecnico di Torino o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il/la Presidente, l'Amministratore/Amministratrice Delegato/a o un/a socio/a di maggioranza o figure equivalenti del soggetto pubblico o privato che finanzia la posizione.

Art. 9

Commissione di selezione

1. La Commissione viene nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da tre componenti scelti tra i Professori Ordinari e le Professoresse Ordinarie, tra i Professori Associati Confermati e le Professoresse Associate Confermate ovvero nominati/e ex Legge 240/2010, tra i Ricercatori Confermati e le Ricercatrici Confermate a tempo indeterminato oppure tra i/le docenti in servizio presso Atenei stranieri di pari livello accademico che presentino un'elevata qualificazione, e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non devono appartenere ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei tre nominativi è proposto dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto, gli altri due vengono individuati mediante sorteggio sulla base di una rosa di quattro nominativi in cui, per quanto possibile, siano rappresentati entrambi i generi. La delibera relativa alle proposte dipartimentali è adottata dal Consiglio di Dipartimento ed approvata a maggioranza dei Professori e Professoresse di I e II fascia e dei Ricercatori e delle Ricercatrici a tempo indeterminato.
2. Per le sole procedure di reclutamento delle persone titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), la Commissione viene nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da tre componenti scelti tra Professori Ordinari e le Professoresse Ordinarie, tra i Professori Associati Confermati e le Professoresse Associate Confermate ovvero nominati/e ex Legge 240/2010, tra i Ricercatori Confermati e le Ricercatrici Confermate a tempo indeterminato oppure tra i/le docenti in servizio presso Atenei stranieri di pari livello accademico che presentino un'elevata qualificazione, e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non devono appartenere ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo.
3. Il Rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione ed eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi prima di ogni successiva operazione di sorteggio. Le modalità operative di sorteggio sono validate dagli Organi di Governo.

Nel caso di posizioni gestite dal Consiglio di Amministrazione le tre persone componenti della Commissione vengono individuate dal Rettore.

Quanto disposto nel presente comma non si applica alle procedure di reclutamento per le persone destinatarie dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a).

4. Le persone componenti della Commissione in ruolo presso gli Atenei italiani devono essere scelte di norma fra i Professori e le Professoressse appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.
5. Non possono fare parte della Commissione i Professori e le Professoressse e i Ricercatori e le Ricercatrici che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
6. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di accertamento degli atti.
7. Le eventuali istanze di riconsuazione saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
8. Per la nomina della Commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La Commissione individua al suo interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per le persone componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte delle persone componenti della Commissione, accertata con Decreto Rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di una persona componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
9. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. Le persone componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. Le persone componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.
11. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del/della Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di due mesi.
12. Per le sole procedure di reclutamento dei destinatari dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 1 mese dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Art. 10

Modalità di svolgimento della selezione

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
 - a) valutazione preliminare delle persone candidate con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, come elencati ai commi successivi del presente articolo, riconosciuti anche in ambito internazionale ed individuati conformemente al D.M. n. 243 del 25.05.2011;
 - b) a seguito della valutazione preliminare, le persone candidate meritevoli sono ammesse alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale prevista dal bando di selezione e comunque non inferiore alle sei unità;

- c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla produzione scientifica complessiva delle persone candidate ammesse.
2. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare di cui alla precedente lettera a) nonché i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla produzione scientifica complessiva delle persone candidate di cui alla precedente lettera c).
3. La Commissione in accordo con quanto previsto dal D.M. 243 del 25.05.2011 effettua la valutazione delle seguenti categorie di titoli debitamente documentati, con riferimento allo specifico Gruppo Scientifico Disciplinare e al/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i eventualmente indicato/i nel bando di selezione:
- a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri comprensiva degli Assegni di Ricerca e Contratti ai sensi della legge 240/2010 e dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997, delle Borse post-dottorato ai sensi della Legge 398/1989 e della posizione di Ricercatore a tempo determinato;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è prevista tenendo inoltre conto dell'attività progettuale svolta in ambito professionale o di consulenza;
 - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, anche nell'ambito di progetti/contratti nazionali e internazionali;
 - g) titolarità/paternità di brevetti relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è prevista. La Commissione valuterà inoltre la responsabilità nella creazione/partecipazione di nuove imprese (spin off o startup), e la costruzione di partnership strategiche;
 - h) relatore invitato o relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è previsto.
- La Commissione potrà inoltre tener conto ai fini della valutazione, di:
- a) risultati ottenuti nella applicazione e valorizzazione della ricerca attraverso attività di Public Engagement, disseminazione, divulgazione e produzione di beni pubblici;
 - b) incarichi istituzionali, o attività di servizio alla comunità accademica;
 - c) attività evidenziata dalla persona candidata come la più significativa per ciascuna delle missioni istituzionali specificate nel bando.
- Il bando di selezione potrà prevedere una più specifica descrizione dei titoli sopra riportati.
4. La Commissione nell'ambito della valutazione delle pubblicazioni terrà conto dei sottoelencati criteri di cui al D.M. n. 243 del 25.05.2011:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Gruppo Scientifico-Disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della persona candidata nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
5. La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica della persona candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
6. Per i Gruppi Scientifico-Disciplinari, in cui ne sia consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
- a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) «impact factor» totale;
 - d) «impact factor» medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della persona candidata (indice di Hirsch o simili).
- La Commissione può individuare altri indicatori motivati e consolidati nella comunità scientifica in relazione alla specificità del Gruppo Scientifico-Disciplinare e del/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i, oggetto della selezione.
7. I criteri e i parametri sono resi pubblici per la durata di almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo ed all'albo ufficiale.
8. Per le sole procedure di reclutamento dei destinatari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), i criteri e i parametri sono pubblicati sul sito dell'Ateneo ed all'Albo Ufficiale.
9. La valutazione di ciascun titolo di cui al comma 1 lettera c), è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dalla singola persona candidata.
10. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
11. La discussione dei titoli e della produzione scientifica è pubblica. Durante la discussione verrà rivolta particolare attenzione ai titoli relativi all'attività didattica e alle metodologie didattiche utilizzate, anche mediante esemplificazioni pratiche di tali metodologie da parte della persona candidata.
Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, sarà accertata l'adeguata conoscenza della lingua inglese e, ove indicato dal bando, dell'ulteriore lingua straniera ivi specificata.
12. Al termine dei lavori, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascuna persona candidata, la Commissione formula la graduatoria generale di merito e individua la persona candidata vincitrice. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
13. La selezione si considera non superata qualora la persona candidata riporti un punteggio inferiore a quello minimo stabilito dalla Commissione, in sede di individuazione dei criteri di valutazione, in coerenza con i limiti previsti dal bando di selezione.
14. Nel solo caso di rinuncia alla chiamata a ricoprire il posto ovvero di mancata presa di servizio nel termine assegnato da parte della persona vincitrice, esclusivamente per un periodo pari a sei mesi dall'approvazione degli atti, l'organo che ha attivato la procedura scorre la graduatoria per effettuare la chiamata a copertura del posto bandito.

15. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti con i relativi allegati.
16. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante la valutazione preliminare, ove prevista, la valutazione dei titoli e della produzione scientifica di ciascuna persona candidata.
17. Il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verifica la regolarità degli stessi. Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia positivo, il Rettore provvede, con Decreto Rettorale, alla approvazione degli atti della Commissione, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il nominativo della persona candidata vincitrice.
18. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di forma, ove essi siano oggetto di sanatoria, rinvia con motivato Decreto Rettorale gli atti alla Commissione per la regolarizzazione indicando un congruo termine per provvedere. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma non oggetto di sanatoria provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
19. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di manifesta infondatezza, incongruità o illogicità negli atti della Commissione, procede, mediante una puntuale ed idonea istruttoria, all'accertamento degli stessi. In tale ipotesi il termine per la conclusione delle operazioni di verifica può essere differito per ulteriori 30 giorni. Ove tali vizi siano accertati e non siano oggetto di sanatoria, il Rettore provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
20. I verbali delle singole sedute sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 11

Chiamata della persona candidata

1. All'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della persona candidata selezionata dalla Commissione. La relativa delibera di proposta è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori e delle Professoressa di prima e seconda fascia riuniti/e in Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata del Dipartimento entro tre mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. Nel caso di motivata proposta di non chiamata, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
4. Nel caso di inerzia del Dipartimento nel termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata della persona candidata selezionata dalla Commissione.

Art. 12

Chiamata diretta dei/delle Ricercatori/Ricercatrici nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ai sensi della vigente legislazione, in deroga alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, il Politecnico di Torino può stipulare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione – che si avvarrà di una Commissione istruttoria qualificata – contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della Legge n. 240/2010 con le persone in possesso del titolo di dottore di ricerca che:

- risultino vincitrici nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali;
 - risultino vincitrici di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto di cui al precedente comma e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione della persona vincitrice con contratto di lavoro di tipo subordinato.
2. Il Ricercatore o la Ricercatrice di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro con riferimento all'art. 13 del presente Regolamento, fatte salve le peculiarità del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui la persona è risultata vincitrice.

Art. 13

Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il contratto che si instaura con il Ricercatore o la Ricercatrice a tempo determinato, sottoscritto dal Rettore e dovrà contenere:
- a) l'indicazione della tipologia contrattuale di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) il regime di impegno;
 - d) l'indicazione delle prestazioni richieste di ricerca e di didattica nonché le relative modalità di svolgimento;
 - e) il trattamento economico complessivo;
 - f) il trattamento previdenziale ed assistenziale;
 - g) la sede di lavoro e il Dipartimento di afferenza;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto.

Art. 14

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. La persona titolare del contratto a tempo determinato è tenuta ad attenersi al Codice Etico della comunità universitaria nell'ambito della normativa vigente.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La persona titolare del contratto a tempo determinato articola la prestazione lavorativa di concerto con il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento e con l'eventuale Responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
4. Laddove richiesto, lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dalla persona Responsabile della ricerca o dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal Ricercatore o dalla Ricercatrice, viene utilizzato il sistema di time sheet di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6, comma 14, Legge n. 240/2010.
6. La persona titolare del contratto a tempo determinato è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge n. 240/2010.
8. Alla persona titolare del contratto a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi

accademici dei Ricercatori Universitari e delle Ricercatrici Universitarie a seconda del regime di impegno.

9. La persona titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, può chiedere di variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, da tempo pieno a tempo definito (e non viceversa) solo in caso di proroga del contratto, a valere sulla proroga stessa, e laddove compatibile con le regole dell'eventuale finanziatore esterno. La richiesta di opzione per il tempo definito dovrà quindi essere presentata dalla persona interessata al momento della proposta di proroga del contratto, nei termini previsti dall'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.
10. Non è conferibile il titolo di "Professore Aggregato" alla persona titolare del contratto a tempo determinato secondo quanto dispone l'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010.
11. Alla persona titolare del contratto a tempo determinato viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 12 mesi.

Art. 15 Proroga del contratto

1. Coerentemente con la programmazione triennale e garantendone la sostenibilità finanziaria, il Dipartimento interessato può, con il consenso della persona titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
2. La proposta di proroga è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, sulla base delle modalità, criteri e parametri definiti con Decreto del Ministero del 24/05/2011 n. 242.
3. La proposta di proroga, unitamente alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata almeno un mese prima del termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 16 Mobilità

1. In caso di mobilità tra Atenei, i Ricercatori e le Ricercatrici a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove la portabilità degli stessi sia espressamente prevista dall'ente finanziatore esclusivamente per alcune tipologie specifiche nelle quali il finanziamento è riconosciuto alla persona titolare del contratto.

Art. 17 Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - da grave inadempienza della persona titolare del contratto a tempo determinato nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti organi accademici.

2. La persona titolare del contratto a tempo determinato e l'Amministrazione possono altresì recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., dandone comunicazione scritta all'altra parte con almeno 30 giorni di preavviso. In particolare, la persona titolare del contratto a tempo determinato è tenuta a darne comunicazione scritta al Rettore e alla Struttura di appartenenza. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante alla persona dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 18

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dalla persona titolare del contratto a tempo determinato di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle sue mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale ed intellettuale ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 19

Norme finali

1. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
2. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
3. Esclusivamente per le procedure di selezione per l'attribuzione di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010 vigente al 29/6/2022, bandite in data antecedente all'emanazione del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, comma 11, e all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1345 del 27 novembre 2024, in materia di modalità di utilizzo della graduatoria di merito.